

MARIA ANTONIETTA DENARO

- NOTAIO -

Via Salutini n. 2 - 56010 Vicopisano (PI)

Tel. 050.796181 Fax 050.796847

N.39.514 di Repertorio

N.9.884 di Raccolta

Allegato "A"

STATUTO

FONDAZIONE ETTORE BATINI - E.T.S.

Capo 1°

Origine, sede, scopo, attività e patrimonio

Art.1 - La Fondazione Ettore Batini è stata disposta dal Prof. Ettore Batini di Vicopisano con suo testamento olografo del 31 agosto 1960 depositato e pubblicato dal notaio Edda Michelangeli di Vicopisano.

Art.2 - La Fondazione ha la sua sede nella casa del benemerito Fondatore posta in Vicopisano, viale XX Settembre n.23, ed è stata eretta in Ente Morale con D.P.R. n. 2120 - G.U. n.30 del 26 dicembre 1963.

La Fondazione è denominata "FONDAZIONE ETTORE BATINI - ENTE DEL TERZO SETTORE" in breve denominabile "FONDAZIONE ETTORE BATINI - E.T.S.".

Art.3 - La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli scopi specifici della Fondazione sono, secondo la volontà del testatore, i seguenti:

- a) Assistenza e beneficenza ai malati poveri;
- b) Assistenza e beneficenza ai vecchi poveri;
- c) Assistenza e beneficenza ai bambini poveri, con preferenza orfani;
- d) Istituzione di borse di studio da assegnarsi a studenti particolarmente meritevoli nel profitto, nati o residenti da almeno cinque anni nel Comune di Vicopisano o comunque ivi domiciliati, le cui famiglie versino in condizioni economiche di bisogno;

e) Supporto in dotazioni per le attività didattiche alle istituzioni scolastiche operanti nel territorio comunale.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5, co. 1 del D.Lgs. 117/2017, in forma di azione volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di produzione o scambio di beni o servizi:

- a) interventi e servizi sociali, ai sensi dell'art.1, comma 1 e 2 della L. 328/2000 e s.m.i., ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e s.m.i.;
- b) educazione e formazione professionale, ai sensi della L.53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di

energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi

del D.Lgs. 199/2021;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di cui all'art.2 del D.Lgs.117/2017;

f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e s.m.i, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

i) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In riferimento alla lett.g), la Fondazione già opera da alcuni anni con un costante impegno al fine di incrementare il proprio patrimonio di unità abitative allo scopo di concederle in locazione a canone sociale o comunque privilegiato e concordato con l'Amministrazione Comunale a persone e famiglie residenti nel Comune di Vicopisano che versino in condizioni di difficoltà per la loro situazione reddituale e per la costituzione del loro nucleo familiare.

La Fondazione potrà esercitare, a norma dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n.107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente deliberata da parte del Comitato Amministrativo.

La Fondazione potrà esercitare anche, a norma dell'art.7 del D.Lgs.117/2017, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art.4 - Per il migliore perseguimento delle finalità e delle attività di cui al precedente art.3, la Fondazione potrà, tra l'altro e senza che l'elenco possa ritenersi esaustivo e tassativo:

- stipulare ogni atto o contratto, anche per l'esecuzione e il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui: (i)

la richiesta e la stipula di finanziamenti anche per firma e

mutui anche ipotecari, a breve o a medio-lungo termine, (ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto o alienazione di immobili o la costituzione su di essi di diritti reali, (iii), la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione straordinaria;

- partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti, consorzi e, in generale, persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della Fondazione medesima;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali o mutualistiche (cooperative), nonché partecipare a società del medesimo tipo che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;

- acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al perseguimento del proprio scopo e finalità;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché di studi specifici e consulenze;

- partecipare a bandi regionali, nazionali ed internazionali, compresi quelli dell'Unione Europea, per il finanziamento di iniziative coerenti con l'oggetto sociale di cui al precedente art.3;

- compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento del proprio scopo e finalità.

Art.5 - Al conseguimento dell'anzidetto scopo, la Fondazione provvede:

a) mediante le rendite nette del suo patrimonio che resteranno disponibili dedotte le spese ordinarie e straordinarie di amministrazione, gestione e manutenzione degli immobili;

b) mediante eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari disposti in favore dell'Ente;

c) mediante eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;

d) mediante tutte le altre entrate che possono essere destinate al conseguimento dello scopo.

Capo 2°

Amministrazione

Art.6 - L'Amministrazione della Fondazione è affidata ad un Comitato Amministrativo così composto:

- a) da un membro nominato dal Consiglio Comunale di Vicopisano, scelto tra persone nate e/o residenti in detto capoluogo e che sia estraneo all'Amministrazione Comunale stessa;
- b) dal Pievano della Parrocchia di Vicopisano;
- c) da un medico del paese nominato dal Comitato Amministrativo in carica, con preferenza, se disponibile, il medico con più lunga anzianità di servizio;
- d) dal Dirigente Scolastico delle scuole superiori di Vicopisano o, in alternativa, specie in caso di dichiarata indisponibilità del Dirigente Scolastico Distrettuale di competenza, da persona operante o proveniente dal mondo della scuola del Comune di Vicopisano che goda della stima unanime degli altri membri del Comitato Amministrativo per onestà, rettitudine morale e competenza specifica;
- e) da un quinto membro nominato dal Comitato Amministrativo stesso; tale componente dovrà essere scelto in una persona del paese che goda della stima universale come onestà, rettitudine morale e competenza gestionale ed amministrativa.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Art.7 - Il Comitato suddetto eleggerà al proprio interno, il Presidente che durerà in carica per cinque anni e potrà essere riconfermato anche per più mandati.

Art.8 - I membri di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6 dureranno in carica per quattro anni e potranno essere riconfermati, anche per più mandati.

Art.9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Inoltre, il Presidente:

- convoca e presiede il Comitato Amministrativo, firma gli atti e quanto occorre per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e ai rapporti con le autorità tutorie; sottoscrive la corrispondenza sociale; assume e licenzia il personale dipendente, fissandone le competenze e le retribuzioni; stipula, modifica, risolve contratti di locazione di beni immobili (fabbricati e terreni), nonché contratti per la somministrazione di servizi (ad es.: energia elettrica, gas, telefono, riscaldamento); stipula, modifica e risolve contratti di comodato, deposito, prestito d'uso e mutui; effettua acquisti, locazioni finanziarie (leasing) di beni mobili e servizi per lo svolgimento dell'attività ordinaria della Fondazione; può inoltre compiere in forma autonoma tutti quegli altri atti di ordinaria e straordinaria amministrazione di importo non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);

- adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno inteso a tutelare gli interessi dell'Ente; il Comitato nella prima riunione successiva dovrà necessariamente ratificare detto provvedimento;

- sorveglia il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione; opera sui conti correnti bancari della Fondazione, traendo assegni e sottoscrivendo mandati di pagamento. Il Presidente può altresì girare assegni pagabili all'Ente; depositare sui conti correnti bancari qualsiasi somma dovuta all'Ente; girare titoli cambiari; scontare titoli cambiari; richiedere anticipazioni a fronte dei titoli stessi; protestare titoli cambiari; richiedere libretti di assegni.

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Art.10 - In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi sarà sostituito dal componente più anziano della Commissione, o da persona scelta dal Comitato Amministrativo tra i membri dello stesso Comitato Amministrativo.

Art.11 - Il Comitato Amministrativo si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno, per l'approvazione del Bilancio Preventivo e per l'esame e l'approvazione del Bilancio di esercizio - redatto ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 117/2017 - e dell'eventuale Bilancio sociale, redatto secondo le linee guida ex D.M. 04/07/2019.

Esso si riunisce altresì ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure ne facciano richiesta scritta almeno due componenti del Comitato. Le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'ordine del giorno degli affari da trattare, inviato attraverso modalità che consentano di attestare l'avvenuta ricezione - es. lettera raccomandata consegnata anche a mano, messaggio di posta elettronica certificata o semplice - ai recapiti espressamente indicati dai singoli componenti all'atto della nomina e che gli stessi dovranno aver cura mantenere aggiornati. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, l'ora e il luogo di convocazione e deve essere inviata almeno sette giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima.

Il Comitato Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, di cui all'art. 3, nella relazione di missione.

Art.12 - Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti e con voto segreto se si tratta di questioni concernenti persone. Di tutte le deliberazioni adottate dal Comitato Amministrativo, sarà redatto relativo processo verbale a cura del Segretario. Gli originali delle deliberazioni saranno firmati dal Presidente, dal

Segretario e dagli altri componenti intervenuti.

Art.13 - Qualora i membri presenti alla riunione del Comitato Amministrativo siano in numero di quattro e la votazione non dia origine alla maggioranza utile per deliberare, il voto del Presidente ha valore doppio.

Art.14 - Le riunioni del Comitato Amministrativo potranno tenersi, in caso di necessità, anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che:

a) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, alla votazione contestuale sugli argomenti all'ordine del giorno;

b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Art.15 - Nessuna retribuzione compete ai membri del Comitato, salvo il rimborso delle spese per l'esercizio del loro ufficio.

Art.16 - L'Organo di Controllo - costituito da uno o più sindaci aventi i requisiti del comma 2, articolo 2397 c.c. e articolo 2399 c.c. - vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Fondazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del presente statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Art.17 - Qualora la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all'art. 2435-bis c.c., la revisione legale è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro, o da sindaci iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali.

Art.18 - Un regolamento interno detterà norme dettagliate per quanto riguarda le modalità di attuazione delle varie attività di interesse generale elencate nell'art.3. E ciò con-

formemente alle disposizioni dettate dal benemerito Fondatore.

Il regolamento interno dovrà altresì statuire e disciplinare:
a) l'eventuale nomina, stato giuridico e trattamento economico del Segretario nonché di altri dipendenti eventuali;
b) qualsiasi altra attività derivante dalla volontà del Benefattore, risultante dalle di lui disposizioni testamentarie.

Art.19 - La Fondazione deve tenere i seguenti libri e registri:

- registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Amministrativo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se collegiale, tenuto a cura dello stesso organo.

Art.20 - Il servizio di cassa della Fondazione deve essere affidato ad un Istituto di Credito operante nella Provincia di Pisa che offra alla Fondazione le migliori garanzie di affidabilità e le migliori garanzie economiche.

CAPO 3°

Impiego del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

Art.21 - E' fatto obbligo impiegare il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale. Utili ed avanzi possono, a giudizio del Comitato Amministrativo, essere impiegati per migliorare il patrimonio della Fondazione investendoli in progetti di recupero e migliorie degli immobili di proprietà e per la ottimale manutenzione del Patrimonio.

Art.22 - La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, ai propri fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi della Fondazione.

Capo 4°

Scioglimento, liquidazione, devoluzione del patrimonio residuo e rinvio

Art.23 - In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo verrà devoluto - previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge - con deliberazione del Comitato Amministrativo che nominerà il liquidatore determinandone i poteri, ad altri enti Terzo Settore che perseguono finalità analoghe.

Art.24 - Per quanto non previsto nel presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli or-

gani della Fondazione, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.112 e, per quanto non previsto, il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.TO: RICCARDO VANNI - TADEUSZ DOBROWOLSKY - ENRICO QUINTAVALLI - DANIELA VILLANI - PELLEGRINO GIORGI - MARIO FERRUCCI - MARIA ANTONIETTA DENARO Notaio (sigillo)

[illegible]